

**L.R. 14 dicembre 2018, n. 43, art. 27**

Bando per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 "Veneto, Terra di Pace".

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Stanziamiento*

Art. 3 - *Soggetti beneficiari*

Art. 4 - *Requisiti di ammissibilità dei progetti*

Art. 5 - *Modalità e termini di presentazione della domanda*

Art. 6 - *Comunicazioni*

Art. 7 - *Avvio del procedimento e responsabile del procedimento*

Art. 8 - *Istruttoria e procedimento valutativo*

Art. 9 - *Motivi di esclusione*

Art. 10 - *Criteri di valutazione*

Art. 11 - *Composizione delle graduatorie*

Art. 12 - *Composizione ed entità del contributo*

Art. 13 - *Finanziamento*

Art. 14 - *Modalità di esecuzione e rendicontazione*

Art. 15 - *Spese ammissibili*

Art. 16 - *Trattamento dei dati*

Art. 1 - Finalità

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, di seguito indicata come L.R. 43/2018, art. 27, il presente Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 "Veneto, Terra di Pace".

Art. 2 - Stanziamiento

1. La dotazione finanziaria per l'esercizio 2019 è pari a Euro 25.000,00.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono essere beneficiari di contributo Comuni, Istituzioni e soggetti della Società civile, anche di natura privata, quali Associazioni, Fondazioni, etc., purché non aventi scopo di lucro, formalmente costituiti, con finalità statutarie compatibili con l'oggetto del presente Bando, aventi sede nel territorio del Veneto.

2. Sono ammessi esclusivamente i soggetti che abbiano aderito alla "Dichiarazione del Veneto Terra di Pace"; l'adesione può essere presentata anche contestualmente alla domanda di contributo.

3. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che presentino i seguenti requisiti:

a) essere finalizzati alla diffusione e alla promozione dei valori contenuti ed espressi nella "Dichiarazione del Veneto Terra di Pace" sottoscritta ai sensi della L.R. 35/2018;

b) coinvolgere le scuole medie inferiori del territorio di una specifica Provincia del Veneto, attraverso l'indizione di concorsi a premio per la realizzazione di elaborati, anche multimediali, da parte degli studenti, di varia natura e tipologia (ad es. lavori letterari, artistico-figurativi, audiovisivi, teatrali, etc.), purché di argomento coerente con i contenuti della "Dichiarazione del Veneto Terra di Pace";

c) prevedere l'attribuzione di 3 premi per ciascun progetto, destinati alle scuole, come segue: primo premio euro 1.000, secondo premio euro 750, terzo premio euro 500;

d) non avere finalità di lucro;



0e781ad3



- e) prevedere da parte del soggetto richiedente una compartecipazione finanziaria minima del 10% rispetto al costo globale del progetto, con fondi propri o terzi, comunque provenienti da contributi non regionali;
- f) non essere ancora avviati all'atto di presentazione della domanda;
- g) essere articolati secondo un cronoprogramma che preveda la completa realizzazione delle attività e la loro rendicontazione nel corso dell'esercizio di riferimento del finanziamento, ovverosia entro il 31/12/2019;
- h) non godere di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su alcun'altra legge regionale.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata secondo lo schema che verrà disposto dalla competente Struttura regionale e opportunamente pubblicato nella pagina dedicata al presente bando del sito internet istituzionale della Regione del Veneto; il modello deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) progetto, che dovrà indicare chiaramente il soggetto proponente/attuatore, la Provincia per la quale esso partecipa, le modalità operative previste, la durata (con cronoprogramma) e i costi nel dettaglio (con prospetto economico), IVA e ogni altro onere incluso, nonché la quota della compartecipazione finanziaria garantita dal richiedente, anche con l'eventuale concorso di terzi;
- b) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo vigente, del soggetto proponente/attuatore (solo per i soggetti di natura privata);
- c) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario.

3. L'istanza di contributo, comprensiva dei documenti a essa allegati, va obbligatoriamente trasmessa mediante una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato .PDF, specificando in oggetto: "Domanda L.R. 43/2018, art. 27 – Veneto Terra di Pace". In tale caso si invita a seguire le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale della Regione, all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto>), con l'avvertenza che le PEC presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate;

- spedizione a mezzo posta raccomandata A/R. In tale caso il rispetto del termine di scadenza viene comprovato dalla data del timbro dell'Ufficio postale accettante. Le domande spedite fuori termine saranno considerate irricevibili.

4. Le istanze soggette al bollo, inoltrate via PEC, dovranno essere trasmesse con l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, previa apposita autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e art. 7 del D.M. 23/01/2004; in tale caso sulla domanda dovranno essere indicati, come previsto, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione. Diversamente, nel caso di invio della domanda mediante raccomandata A/R, la marca da bollo verrà applicata sull'originale.

5. Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Le domande spedite fuori termine saranno considerate irricevibili.

6. La Regione del Veneto declina ogni responsabilità connessa a eventuali disguidi di trasmissione che dovessero comportare il ritardo o il mancato invio della richiesta di contributo entro il termine sopra indicato.

Art. 6 - Comunicazioni

1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura: "Bando L.R. 43/2018, art. 27 – Veneto Terra di Pace. Richiesta chiarimenti".

2. Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile verranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione del Veneto, nella pagina dedicata al presente Bando.

Art. 7 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;



0e781ad3



Oggetto del procedimento: Bando per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35 "Veneto, Terra di Pace";

Responsabile del procedimento: Fausta Bressani, direttore U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale, P.O. Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Istruttoria e procedimento valutativo

1. La competente Struttura regionale, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.

2. Laddove l'istruttoria evidenzia motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, questi sono comunicati ai richiedenti, con l'invito a voler formulare eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.

3. I progetti risultati ammissibili saranno valutati, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio elencati all'art. 10 del presente Bando.

Art. 9 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione:

a) la carenza di uno dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4 del presente Bando;

b) la presentazione della domanda oltre il termine;

c) la mancata sottoscrizione della domanda;

d) il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Bando, all'art. 11, circa l'impegno alla compartecipazione finanziaria per almeno il 10% del costo globale da parte del richiedente.

2. I progetti escludibili per uno o più dei motivi elencati al comma precedente non saranno ammessi alla valutazione.

Art. 10 - Criteri di valutazione

1. Nella valutazione saranno oggetto di particolare considerazione i progetti qualitativamente apprezzabili, anche in rapporto alla valenza universale dei contenuti, e alle modalità degli strumenti di realizzazione; altro elemento di valutazione sarà connesso alla quota di cofinanziamento garantita dal richiedente con fondi propri o terzi, in modo da premiare il maggiore impegno, oltre al livello di percentuale minima stabilita come obbligatoria del 10%.

2. Saranno quindi oggetto di valutazione, ai fini della costituzione della graduatoria per il riparto dei contributi, i seguenti aspetti:

a) caratteristiche del progetto, sulla base dei seguenti parametri: qualità del progetto, valenza dei contenuti, pregio delle modalità e degli strumenti di diffusione dei valori espressi dalla "Dichiarazione del Veneto Terra di Pace" = **fino a 50 punti**;

b) compartecipazione finanziaria (oltre il 10% d'obbligo) da parte del soggetto proponente: **fino a 10 punti**.

La partecipazione con la quota minima obbligatoria del 10% non riconosce alcun punteggio.

3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera a);

b) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera b);

c) progetti che comportano per l'Amministrazione regionale l'attribuzione di un contributo di minore entità.

Art. 11 - Composizione delle graduatorie

1. Al termine della valutazione, verrà definita una graduatoria per ciascuna delle 7 Province del Veneto, secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti, con l'indicazione dell'importo del contributo concedibile.

2. Sarà finanziato il soggetto primo classificato per ciascuna Provincia, fatta salva la facoltà da parte della Regione di effettuare scorrimenti o spostamenti tra le graduatorie, in caso di risorse inutilizzate.



0e781ad3



3. Contestualmente alle graduatorie, sarà pubblicato l'elenco dei progetti non ammissibili, con la relativa indicazione delle motivazioni di non ammissibilità.

Art. 12 - Composizione ed entità del contributo

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo fino al 90% del costo globale del progetto: la rimanente quota è a carico del soggetto proponente, anche con l'eventuale concorso di terzi.
2. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti od ottenuti per la medesima iniziativa; ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento, possono tuttavia essere cumulabili al contributo regionale altri finanziamenti.
3. Ciascun progetto potrà beneficiare del contributo fino a un limite massimo di Euro 3.570,00.
4. Qualora la spesa totale del progetto, in sede di rendicontazione, risulti inferiore rispetto a quella prevista e indicata nella domanda, il contributo regionale sarà ridotto fino alla stessa misura percentuale chiesta in sede di domanda e concessa.

Art. 13 - Finanziamento

1. La composizione delle graduatorie e la conseguente assegnazione di contributi daranno luogo a finanziamento dei 7 progetti classificati in posizioni utili, uno per ciascuna Provincia del Veneto, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
2. Successivamente alla comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a inoltrare alla competente Struttura regionale formale accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della notifica. In mancanza, il contributo si intenderà rinunciato.
3. La Regione si riserva di impiegare eventuali fondi inutilizzati per lo scorrimento o per lo spostamento tra le graduatorie.

Art. 14 - Modalità di esecuzione e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a dare attuazione al progetto ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Ogni eventuale proposta di modifica per sopravvenute necessità dovrà essere preventivamente comunicata, con le relative motivazioni, ai competenti Uffici regionali, e da questi autorizzata, purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterare gli equilibri della graduatoria.
3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, consentirà tutte le verifiche e/o le attività di monitoraggio che la Regione dovesse disporre.
4. Tutte le attività dovranno essere concluse e rendicontate entro il termine perentorio e improrogabile del 31 dicembre 2019, pena la decadenza del beneficio economico.
5. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, ad avvenuta realizzazione delle attività, su presentazione di dettagliata relazione circa l'esecuzione del progetto, della relativa rendicontazione delle spese e regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati.

Art. 15 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando:
 - a) spese per l'assegnazione dei premi;
 - b) spese relative all'impiego di risorse materiali, strumentali e umane;
 - c) spese tecniche per la realizzazione del progetto;
 - d) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché per ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del beneficiario.
2. Sono ammissibili e considerabili ai fini della percentuale di cofinanziamento solo le spese inerenti all'iniziativa specifica, sostenute successivamente alla presentazione della domanda e comprovate da idonea documentazione giustificativa.

Art. 16 - Trattamento dei dati

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, l'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sarà accessibile in internet, presso la pagina del sito istituzionale della Regione del Veneto dedicata al presente Bando.



0e781ad3

